

In data 6 Novembre 1993

tra l'ATAF e le OO.SS. CGIL/CISL/UIL/FAISA

- in applicazione di quanto previsto dal punto 3 dell'allegato 1 al verbale 8/2/93
- premesso che l'Azienda intende sperimentare la distribuzione diretta dei propri titoli di viaggio alle rivendite, in sostituzione dell'attuale affidamento esterno.

si conviene quanto segue:

1) Le parti si danno atto che gli addetti alla "distribuzione titoli di viaggio" avranno come mansioni principali quelle di rifornire i punti di vendita (esercizi commerciali o altro), con consegna sul posto o presso le strutture aziendali, di curare le operazioni preparatorie e connesse, di effettuare le mansioni integrate di cui al punto seguente.

Quanto sopra richiederà di regola anche la guida di autovetture aziendali.

2) al fine di una più funzionale gestione complessiva la nuova attività di distribuzione, quelle svolte dagli "ausiliari di movimento "di cui all'intesa 27/4/89 e le altre eventuali connesse alla emissione e convalida dei titoli di viaggio, potranno essere effettuate in modo integrato, anche parzialmente, per quanto riguarda il personale addetto e le modalità di svolgimento; ciò indipendentemente dalla diversità o dalla variazione del Servizio aziendale a cui ciascuna attività fa riferimento.

3) per il personale addetto alla distribuzione titoli di viaggio si applicheranno i punti 1,3,5,7 e i paragrafi terz'ultimo e penultimo del citato accordo 27/4/89,in materia di orario .

A modifica ed integrazione dell'accordo aziendale 28/11/91 in materia di prestazioni minime da garantire in caso di sciopero si conviene che per gli addetti alla "distribuzione titoli di viaggio" il periodo giornaliero in cui dovranno essere comunque garantite le prestazioni lavorative sarà dalle ore 7 alle ore 14 o in alternativa dalle ore 14 alle ore 21, ferme restando le altre modalità e prescrizioni stabilite dalla legge o dagli accordi .

Prof. H. Banggai Andia

Mom Sabado
Lester
Lester

accordi .

4) All'attività "distribuzione titoli di viaggio" verrà assegnato prioritariamente, e compatibilmente con le capacità possedute, personale non idoneo alle proprie mansioni per motivi di salute ; ai fini della permanenza nelle mansioni dovrà essere verificata la capacità degli addetti di effettuarle in modo pienamente produttivo ed efficace.

In conseguenza della integrazione gestionale citata al precedente punto 2) la collocazione riservata agli "agenti di movimento", oggi prevista in alcune attività (ad esempio quelle denominate "ausiliarie del Movimento" nell'accordo aziendale 27/4/89) avrà applicazione solo in riferimento all'insieme delle attività integrate (essa pertanto servirà esclusivamente a determinare il numero complessivo dei posti riservati, che sarà pari alla somma del numero di turni di lavoro nelle mansioni per le quali è prevista la collocazione riservata) e non comporterà invece la separazione funzionale tra le singole attività o il loro svolgimento da parte dei soli "agenti di movimento".

5) In considerazione della novità del servizio di "distribuzione titoli di viaggio", delle problematiche che potrebbero emergere e di eventuali alternative gestionali future, le parti si danno atto che il presente accordo non costituisce impegno per l'ATAF circa il futuro mantenimento di tale attività all'interno dell'azienda.

6) L'applicazione della presente intesa è subordinata all'approvazione da parte degli organi amministrativi e di controllo competenti.

Per le OO.SS. CCIL/CIS/ULFAIS

Per l'A.T.A.F.

